SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA ATI/ATS

DD	$T_{i}^{-1}\lambda$	ЛE.	C	\sim	
PR	/\	VI I	١.١	11/	

-che, con decreti dirigenziali n. 343 del 20/12/06 e successivo n. 11 del 16/02/07 è stato approvato il "Bando per la concessione degli aiuti alle PMI per la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006";
- che, con decreto dirigenziale n. del la Regione Campania ha concesso un contributo di € per la realizzazione del progetto di R&S denominato "" dal costo complessivo pari a €, presentato dall'Associazione Temporanea di Impresa/Scopo costituita con atto del notaioRepdel fra :
1) Società
2) Società con sede legale in alla via N C.F. iscritta alla CCIAA di
3) Società
al n
capofila mandataria la predetta Associazione Temporanea di Imprese/Scopo (di seguito indicata per brevità ATI/ATS); - che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 18 del Bando, per la realizzazione dell'intervento agevolato, può essere erogato un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa volta a garantire alla Regione Campania la restituzione dell'importo erogato nel caso in cui il progetto finanziato non sia realizzato o sia realizzato in modo difforme da quello approvato, nel caso che le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento agevolato non siano correttamente giustificate secondo quanto previsto dalla normativa Comunitaria in materia di utilizzo di fondi strutturali; - che per ottenere l'acconto succitato il sottoscritto,
Regione Campania
la sottoscritta
nato ail

- 1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione Campania, in tutto od in parte, l'importo garantito con il presente atto qualora la contraente ATI/ATS non vi abbia provveduto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta di restituzione, formulata dalla Regione Campania o dal Gestore concessionario del servizio, con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la valuta dell'erogazione dell'anticipazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), vigente alla data della richiesta di restituzione, maggiorato di cinque punti percentuali.
- 2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta della Regione/Gestore Concessionario e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente ATI/ATS o da altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che la contraente ATI/ATS si sia sciolta ovvero nel caso che le società(società1, società2, società3, società4) siano state dichiarate nel frattempo fallite o sottoposte a procedure concorsuali o poste in liquidazione.
- 3. La presente garanzia fidejussoria ha durata di 24 mesi, ma si intende tacitamente rinnovata fino alla data in cui la Regione/Gestore concessionario abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa comunitaria sul rendiconto relativo ad una spesa non inferiore all'80% del costo complessivo dell'intervento agevolato.
- 4). La garanzia, ha efficacia per il periodo massimo di 24 mesi dalla data di erogazione dell'importo garantito, salvo rinnovo, e sarà svincolata alla data in cui la Regione /Gestore concessionario certifichi, l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
- 5. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente ATI/ATS e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
- 6. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna alla Regione/Gestore concessionario, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.
- 7. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione o l'escussione della presente garanzia, sarà competente il Foro di Napoli.

Per l' ATI /ATS
Timbro e Firma del Legale
Rappresentante della mandataria

Il Fidejussore																						